

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1435)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERGAMASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1961

Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 11 della legge tributaria sulle successioni (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270) istituendo un'imposta proporzionale nella misura costante del 5 per cento, cui dovessero essere assoggettate le trasmissioni a favore di Province, Comuni od altri Enti morali od Istituti pubblici legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, allorchè lo scopo specifico della liberalità rientri negli oggetti ivi contemplati, si era manifestamente proposto di creare un trattamento fiscale di favore a beneficio di speciali liberalità ai fini d'interesse generale.

Ma tale intenzione è stata parzialmente frustrata dal successivo regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, istituyente la nuova imposta sull'asse ereditario globale netto. Infatti, mentre con legge 12 maggio 1949, n. 206, dalla nuova imposta vennero esentate le liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione (già precedentemente esentate, con regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, anche dall'imposta proporzio-

nale di cui al su citato articolo 11) viceversa nessuna esenzione fu prevista per le altre liberalità che, pur non rientrando nei suddetti scopi specifici di beneficenza, istruzione od educazione, sono tuttavia anche esse dirette a provvedere a fini d'interesse generale, considerati già dalla legge come meritevoli di trattamento fiscale di favore, a mente del ricordato articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270.

Com'è noto, l'imposta sull'asse ereditario globale netto comporta l'applicazione di aliquote che possono raggiungere il 35 per cento, tassazione a cui può aggiungersi, in caso di liberalità non esentate dall'imposta proporzionale, l'aliquota per quest'ultima prevista, determinando così un prelievo complessivo sino al 40 per cento.

Contrariamente al principio accolto dalla legge tributaria sulle successioni e largamente applicato dalle legislazioni di molti Paesi civilmente progrediti, tale trattamento fiscale non può che scoraggiare le liberalità che, senza essere necessariamente connesse a scopi d'istruzione, educazione o beneficenza, ri-

flettono sempre fini d'interesse ed utilità generale: come la ricerca e la divulgazione scientifica, l'incremento, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale od artistico nazionale e delle bellezze naturali, l'esecuzione o il mantenimento di opere o servizi pubblici di utilità collettiva, il premio alla virtù o al merito ed altrettali.

Ad ovviare a tale lacuna, ed in armonia al principio ispiratore dell'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, appare quindi la manifesta opportunità di modificare gli articoli 1 del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, e 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206, estendendo la esenzione ivi prevista per le tasse di successione, ipotecarie e di

registro, nonchè per l'imposta sull'asse ereditario globale netto, oltre che alle liberalità il cui scopo specifico è strettamente di beneficenza, istruzione ed educazione, anche alle altre liberalità tutte contemplate dall'articolo 11 dianzi citato.

L'eventuale diminuzione d'introiti fiscali derivanti dalla estensione dei motivi di liberalità esenti può ritenersi senz'altro trascurabile. Comunque, essa sarà indubbiamente compensata dalla legittima previsione che l'iniziativa privata, coll'incentivo dell'esenzione fiscale, vorrà supplire in maggior misura ad oneri ai quali la Pubblica Amministrazione sarebbe altrimenti tenuta essa stessa talvolta a provvedere, senza, in molti casi, poter reperire i mezzi finanziari occorrenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono esenti dalle imposte di registro, di successione, di donazione ed ipotecarie, nonchè dall'imposta sull'asse ereditario globale netto, le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore di Province, Comuni ed altri Enti morali od Istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, ivi comprese le gallerie, le biblioteche ed i musei, quando la liberalità sia diretta ad uno dei seguenti scopi:

a) alla beneficenza, assistenza, istruzione od educazione;

b) alla ricerca o divulgazione scientifica;

c) alla conservazione, valorizzazione od incremento del patrimonio culturale od artistico nazionale o delle bellezze naturali;

d) all'esecuzione od al mantenimento di opere o servizi pubblici di utilità collettiva

a vantaggio delle popolazioni di Province e Comuni;

e) a premiare il merito e la virtù.

Le esenzioni di cui al comma precedente sono applicabili anche alle liberalità onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle liberalità anteriori alla presente legge per le quali non siano ancora state pagate le relative imposte.

Art. 3.

Il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, nonchè il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono abrogati.